

(contenente in peso 0,4 % o più di manganese e con tenore di silicio superiore all'1 %), denominata ghisa ematite.

La ghisa ematite è utilizzata per la produzione di ghisa contenente grafite in lamelle (ghisa grigia), in particolare per pezzi fusi per macchine e macchine utensili di alta qualità, nonché per pezzi sottoposti a sollecitazioni termiche e chimiche.

C. DUMPING

- (12) Dopo l'entrata in vigore dell'accordo intermedio sul commercio e sulle questioni connesse, in data 1º marzo 1992, la Repubblica ceca, ai fini dei procedimenti antidumping, è considerata un paese ad economica di mercato. Il calcolo del margine di dumping per la Repubblica ceca è stato quindi effettuato in base ai dati comunicati dal produttore ceco in risposta al questionario e nel corso della visita di verifica riguardo ai costi e ai prezzi nella Repubblica ceca.

1. Valore normale

- (13) Le vendite sul mercato interno della Repubblica ceca erano state fatte in perdita e pertanto non potevano essere considerate come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali. Il valore normale è stato quindi determinato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) e dell'articolo 2, paragrafo 4 della decisione n. 2424/88/CECA, in funzione del valore costruito, calcolato aggiungendo ai costi di produzione un margine di profitto considerato equo.

In linea di massima i costi sono stati calcolati in funzione dei dati contabili disponibili. Tuttavia, in considerazione delle modifiche dell'assetto economico del paese e della struttura dell'industria ceca, i dati contabili disponibili a livello aziendale non sempre riproducevano correttamente i costi che sono normalmente sostenuti dalle società nel corso di normali operazioni commerciali, in particolare per quanto riguarda i costi di finanziamento e dell'ammortamento. Pertanto, per ottenere un valore costruito che tenga adeguatamente conto di tutti i costi, sarebbe stato necessario applicare adeguamenti ai dati contabili riguardo agli elementi che non erano inseriti correttamente nel calcolo del costo del prodotto in questione.

Tuttavia, in considerazione del fatto che il margine di dumping accertato utilizzando i dati disponibili era superiore al livello del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la Commissione, nella fattispecie e senza pregiudizio di futuri procedimenti antidumping, ha deciso di non applicare tali adeguamenti, con i quali sarebbe stato ottenuto un valore normale superiore e quindi un margine di dumping più elevato per la società interessata.

2. Prezzo all'esportazione

- (14) I prezzi all'importazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti esportati nella Comunità, al netto delle imposte, nonché degli sconti e degli abbuoni effettivamente concessi e direttamente collegati alle vendite in esame.

3. Confronto

- (15) Il valore normale è stato confrontato con i prezzi all'esportazione in base alle singole transazioni, a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. I prezzi all'esportazione sono stati adeguati per tener conto del nolo e di altre spese di vendita incluse nel prezzo all'esportazione.

4. Margine di dumping

- (16) Il margine di dumping accertato per la società Vitkovice a.s. è pari al 34,3 % del prezzo all'esportazione franco frontiera comunitaria.

D. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (17) Per esaminare se i denunzianti realizzassero una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria del prodotto simile, la Commissione, come è avvenuto nel precedente procedimento sulle importazioni dello stesso prodotto, ha chiesto informazioni a tutti i produttori comunitari.
- (18) Alla luce delle informazioni ricevute, la Commissione ha stabilito che la quota della produzione comunitaria in questione realizzata dai produttori denunzianti nel periodo dell'inchiesta corrispondeva a quasi il 100 % della produzione comunitaria complessiva.

E. PREGIUDIZIO

- (19) È opportuno ricordare che la Commissione, nella decisione n. 1751/94/CECA ha già stabilito che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio a causa delle importazioni oggetto di dumping originarie del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina. Nel presente procedimento si intendeva esaminare se anche le importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica ceca avessero causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.
- (20) Dall'inchiesta è emerso che gli importatori comunitari erano a conoscenza del procedimento antidumping relativo alle importazioni di ghisa ematite originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nel dicembre 1992 e che da allora cercavano fonti alternative di approvvigionamento in paesi non coinvolti nel procedimento.